

Prodotto: "Mediolanum Protezione Casa e Famiglia" – Sezione Casa, Immobili - Terremoto e alluvione

Compagnia: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. L'impresa è stabilita nella Repubblica Italiana.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

### Che tipo di assicurazione è?

Mediolanum Protezione Casa e Famiglia è l'assicurazione, cioè la polizza, suddivisa in sezioni e ambiti, sottoscrivibili anche separatamente per proteggersi contro danni alla casa, al suo contenuto, per responsabilità civile e tutela legale.



### Che cosa è assicurato?

La garanzia Immobili - Terremoto e alluvione assicura la possibilità di ricostruire la casa per danni materiali e diretti che subisce a seguito di

- ✓ Terremoto e alluvione: massimo il 70% del valore di ricostruzione a nuovo della casa tra € 80.000 e € 1.500.000.



### Che cosa non è assicurato?

**Con la garanzia Immobili -Terremoto e alluvione della sezione Casa di questa polizza non possono essere assicurate le:**

- ✗ case non destinate per almeno 2/3 della superficie ad abitazione civile o uffici/studi professionali anche con destinazione d'uso differente (compresi box, cantine, garage condominiali e sottotetti non praticabili);
- ✗ case non costruite con muri e colonne, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. I solai e le travi del tetto, nonché rivestimenti e isolanti, possono essere di qualsiasi materiale ma solo se attaccati a strutture in mattoni o in altri materiali incombustibili;
- ✗ case abusive oppure senza conformità urbanistica o edilizia e catastale;
- ✗ case che non si trovano sul territorio italiano.



### Ci sono limiti di copertura?

Con la garanzia Immobili – Terremoto e alluvione della sezione Casa, anche se la casa è protetta dalla polizza, **NON** si possono chiedere indennizzi (sono le cosiddette esclusioni) in caso di danni:

- ! dovuti a esplosione o emanazione di calore o da radiazioni che provengono da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo o da contaminazioni senza considerare ciò che le provoca;
- ! causati da eruzione vulcanica e da tremori del terreno provocati dal magma in risalita verso la superficie, maremoto, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, anche se questi fenomeni sono a loro volta provocati da un terremoto;
- ! conseguenti o che accadono in occasione di un furto o di una rapina o dovuti a truffa (cioè all'essere ingannati da qualcuno che ne ottiene un ingiusto vantaggio), appropriazione indebita (cioè quando si ottiene un ingiusto vantaggio appropriandosi di qualcosa di cui si è solo in possesso e contro la volontà del proprietario), smarrimenti o perdite di qualsiasi genere, comprese quelle di soldi (cioè gli ammanchi);
- ! cosiddetti indiretti, come ad esempio i cambiamenti di costruzione e qualsiasi danno non materiale alla Casa, l'impossibilità di abitare, affittare, godere della Casa o di ottenere un guadagno anche solo sperato;
- ! provocati a case e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e a eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data in cui sono state costruite;
- ! provocati a case e tettoie in costruzione oppure su cui sono in corso lavori di ampliamento o rifacimento;
- ! ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto.

**Infine, la garanzia Immobili - Terremoto e alluvione della sezione Casa prevede limitazioni (cioè riduzioni degli indennizzi) e franchigie (casi in cui una parte del danno rimane a carico delle persone assicurate).**



## Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia Immobili - Terremoto e alluvione della sezione Casa è valida SOLO sul territorio italiano; sono quindi esclusi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.



## Che obblighi ho?

- Fornire dichiarazioni vere, corrette e complete su aspetti che influiscono sulla decisione della Compagnia di proteggere o non proteggere la persona assicurata; in caso contrario potrebbe non avere più diritto all'indennizzo o vederlo ridotto, secondo quanto previsto dalla legge italiana.
- Informare per iscritto la Compagnia dell'aumento della probabilità che si verifichi un sinistro coperto dalla polizza. Se la persona assicurata non lo comunica, potrebbe non avere più diritto all'indennizzo o vederlo ridotto, secondo quanto previsto dal codice civile, oppure ancora la compagnia potrebbe decidere di chiudere la polizza.
- Fare tutto quello che è possibile per evitare danni alla casa o per diminuirne le conseguenze.
- Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione dell'eventuale perizia o fino al pagamento dell'indennizzo.
- In caso di sinistro, informare la Compagnia entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza in uno di questi modi: sul sito [www.mediolanumassicurazioni.it](http://www.mediolanumassicurazioni.it) - Area Clienti oppure sul sito [bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it) (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione - Denuncia sinistro; Posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI); Mail: [sire@mediolanum.it](mailto:sire@mediolanum.it); contattando il Family Banker.



## Quando e come devo pagare?

La somma dovuta alla Compagnia (il premio) è calcolata sul periodo di 1 anno e può essere pagata in una sola volta o con frequenza semestrale o mensile (quest'ultima solo per i correntisti di Banca Mediolanum) senza costi aggiuntivi.

Il premio annuale o la sua prima parte (per noi il c.d. premio da pagare alla firma) devono essere versati quando viene firmato il modulo di proposta, e possono essere pagati con un addebito diretto in conto corrente (solo per i correntisti di Banca Mediolanum) oppure con assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a Mediolanum Assicurazioni S.p.A.. I premi successivi possono essere pagati alla Compagnia con un'autorizzazione di addebito diretto in conto corrente (cioè una Sepa Direct Debit o SDD), con un assegno bancario o circolare oppure con un bonifico.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se la Compagnia accetta la proposta di polizza, le persone assicurate sono coperte dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza, a condizione che sia stato incassato il premio annuale o la sua prima parte (cioè il premio da pagare alla firma). Se invece la Compagnia non ha ricevuto il pagamento del premio, le persone assicurate sono coperte dalle ore 24 del giorno in cui lo incassa. Questa polizza dura 1 anno, e si rinnova di anno in anno se il contraente non dice alla Compagnia di volerla chiudere (è quello che viene definito tacito rinnovo del contratto).



## Come posso disdire la polizza?

È possibile chiudere la polizza, cioè disdirla, mandando una raccomandata (o una e-mail firmata digitalmente a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.